



Bruxelles, 10.5.2022  
COM(2022) 200 final

2022/0142 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)<sup>1</sup>, approvato dal Consiglio nel 2003<sup>2</sup>, propone una serie di misure per porre fine ai disboscamenti illegali. Tali misure comprendono il sostegno ai paesi produttori di legname, collaborazioni multilaterali finalizzate alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a scoraggiare gli investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione europea e i paesi produttori di legname. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea<sup>3</sup> che consente la verifica della legalità del legname importato nell'UE nell'ambito dei partenariati FLEGT.

Nel 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato FLEGT con i paesi produttori di legname<sup>4</sup>.

Nel 2013 la Commissione ha avviato negoziati con la Repubblica cooperativistica della Guyana. La Commissione ha regolarmente informato il Consiglio dell'avanzamento dei negoziati, mediante le relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e il comitato FLEGT/UE sul regolamento sul legno (*FLEGT/EU Timber Regulation Committee*). La Commissione ha inoltre informato in merito ai negoziati il Parlamento europeo e i portatori di interessi.

L'accordo volontario di partenariato tra l'UE e la Guyana contempla tutti gli elementi delle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, esso istituisce un sistema di licenze volto a verificare e confermare la legalità del legno e dei prodotti derivati esportati nei paesi dell'UE e nei paesi terzi, nonché del legname venduto sul mercato interno. Per quanto riguarda il legname importato, la Guyana si impegna a garantire che tale legname sia stato raccolto conformemente alla legislazione del paese di origine, adottando a tal fine normative specifiche basate sui principi di *due diligence*. La definizione di legalità si basa su un'ampia gamma di normative nazionali e di leggi internazionali che la Guyana ha ratificato e che prevedono il rispetto dei tre pilastri della gestione sostenibile delle foreste.

La Guyana si impegna inoltre ad effettuare una revisione delle proprie leggi forestali e, se necessario, a rafforzarle. Essa ha inoltre creato un quadro per il monitoraggio della conformità e per la valutazione indipendente del sistema. Per attuare tali misure, le parti hanno concordato un calendario ambizioso di 6 anni (dall'entrata in vigore). Questi aspetti sono definiti negli allegati dell'accordo, che offrono una descrizione dettagliata delle strutture che sosterranno lo sviluppo del sistema guyanese di verifica della legalità del legname e dei criteri per adottare una futura decisione di avviare il sistema di licenze FLEGT.

L'accordo prevede l'istituzione di un comitato congiunto di controllo e revisione (*Joint Monitoring and Review Committee*) incaricato di portare avanti il dialogo e la cooperazione tra l'UE e la Guyana relativamente al sistema di licenze. L'accordo stabilisce un quadro relativo al coinvolgimento dei portatori di interessi, alle salvaguardie sociali, alla

---

<sup>1</sup> COM(2003) 251.

<sup>2</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>4</sup> Documento riservato del Consiglio n. 10229/2/05 (regime di segretezza abolito il 24 settembre 2015).

responsabilità e alla trasparenza e descrive come saranno trattati i reclami e come saranno soddisfatti i requisiti di monitoraggio e di informazione.

Oltre ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005, l'accordo contempla anche tutte le categorie di legno e di prodotti derivati attualmente prodotte e importate in Guyana ed esportate dalla Guyana.

L'accordo si basa sul principio di non discriminazione, nel senso che saranno coinvolti i portatori di interessi sia interni che esterni al settore forestale, compresi gli esponenti del settore privato, della società civile e delle comunità locali e indigene, nonché di altre persone che dipendono dalle foreste.

Inoltre, l'accordo prevede il controllo delle importazioni alle frontiere dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al sistema di licenze FLEGT e al regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione per la sua attuazione. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT della Guyana, che utilizza il formato prescritto nel regolamento di esecuzione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il regolamento (UE) n. 995/2010 in quanto il legno e i prodotti derivati coperti da licenze FLEGT rilasciate in Guyana in conformità dell'accordo saranno considerati raccolti in maniera legale conformemente all'articolo 3 di tale regolamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La conclusione del presente accordo è pertinente per la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE poiché promuove il commercio di legname raccolto legalmente e rafforza la governance del settore forestale della Guyana migliorando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità e la partecipazione dei portatori di interessi. L'accordo rafforzerà inoltre la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà alla lotta contro il cambiamento climatico, grazie alla riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7.

Poiché l'accordo fornisce un quadro giuridico volto a garantire che tutte le categorie di legno e di prodotti derivati importate nell'Unione europea dalla Guyana siano state prodotte legalmente, l'UE ha competenza esclusiva per concluderlo a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, e dell'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE prevede che tali accordi siano conclusi dal Consiglio. L'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE abilita il Consiglio ad autorizzare il negoziatore ad approvare modifiche dell'accordo a nome dell'Unione europea se l'accordo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

La conclusione del presente accordo è in linea con il piano d'azione FLEGT dell'UE e si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali da parte del Consiglio.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente iniziativa non ha incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT): proposta di un piano d'azione dell'Unione europea"<sup>6</sup>, che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003<sup>7</sup> e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005<sup>8</sup>.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2020/XX<sup>9</sup> del Consiglio, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei prodotti derivati ("l'accordo") è stato firmato il [...] <sup>10</sup>, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

---

<sup>5</sup> GU C del , pag. .

<sup>6</sup> COM(2003) 251.

<sup>7</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>8</sup> GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

<sup>9</sup> Decisione (UE) 2018/XX del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei prodotti derivati importati nell'Unione europea (GU L [...] del [...], pag. [...]). GU: inserire numero, data e riferimento di pubblicazione per il documento

<sup>10</sup> GU: inserire la data della firma

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato a nome dell'Unione l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio di legno e di prodotti derivati.

L'Accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 31 dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

*Articolo 3*

L'Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di monitoraggio e revisione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di controllo e revisione in qualità di membri della delegazione dell'Unione.

*Articolo 4*

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, in forza dell'articolo 25 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005<sup>11</sup> del Consiglio, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).